

REGIONE DEL VENETO

Provincia di Verona

## Comune di Colognola ai Colli



Piano Regolatore Comunale

### Variante Parziale Piano degli Interventi n° 17

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO  
IN LOC. S. ZENO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO**

*Progetto esecutivo in variante parziale al P.I. ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio*

**SINDACO**

Giovanna Piubello

**UFFICIO TECNICO  
EDILIZIA PRIVATA**

Geom. Michele Rossi

**UFFICIO TECNICO  
EDILIZIA PUBBLICA**

Geom. Giambattista Pozza

**PROGETTISTA VARIANTE**

Arch. Emanuela Volta



**Giugno 2024**

**Relazione Programmatica ed  
Elaborati Progettuali**

**REL.PRO**

STUDIO DI URBANISTICA - ARCHITETTURA - VALUTAZIONI AMBIENTALI  
via belvedere 4d - 37064 Povegliano V.se Verona - Via leoncino 24a 37012 Verona  
email: [volta.emanuela@gmail.com](mailto:volta.emanuela@gmail.com) - PEC: [e.volta@pec.it](mailto:e.volta@pec.it)

Provincia: VERONA

Committente: COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Progetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO IN LOC. S. ZENO

# **Relazione Programmatica ed Elaborati Progettuali**

## **Variante Urbanistica**

*Progetto esecutivo in variante parziale al P.I. ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.PR. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio*

Variante Urbanistica  
Arch. Emanuela Volta

## SOMMARIO

1.	OGGETTO DELLA VARIANTE	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA	4
3.	CONTENUTI DELLA VARIANTE	6
3.1.	LOCALIZZAZIONE	6
3.2.	ELEMENTI DI PROGETTO	8
3.3.	INDIVIDUAZIONE CATASTALE E PROGETTO ESECUTIVO	8
3.4.	ELEMENTI DI VARIANTE URBANISTICA	11
4.	COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON I PIANI URBANISTICI COMUNALI	11
4.1.	VERIFICA COERENZA CON IL PATI	12
4.2.	VERIFICA COERENZA CON IL PTCP	13
5.	VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO	15
6.	NECESSITA' PROCEDURA VAS	16
7.	APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO	20
8.	GLI ELABORATI DELLA VARIANTE URBANISTICA	20
9.	CONFORMITA' CON IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	20
10.	ELABORATI PROGETTUALI: STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO	21

## **1. OGGETTO DELLA VARIANTE**

La presente relazione Programmatica riguarda la procedura di approvazione del Progetto in variante urbanistica in merito ai lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio in loc. S. Zeno da rischio idrogeologico.

- Il Comune di Colognola ai Colli ha redatto gli studi di microzonazione sismica di primo/terzo livello per tutto il territorio comunale, vidimati con parere di conformità della Direzione Difesa del Suolo Unità Geologia con nota prot. 118867 del 25/03/2016;
- il Comune di Colognola ai Colli, ha realizzato nel 2023, (in fase di approvazione definitiva) uno studio generale contenente un'analisi delle criticità idrauliche del territorio comunale dal titolo: "Studio generale di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale - loc. San Zeno e aree con maggiori criticità";
- il Comune di Colognola ai Colli ha predisposto un primo stralcio dello studio generale, relativo a "**Lavori di messa in sicurezza idraulica del territorio in loc. S. Zeno da rischio idrogeologico**", il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.09.2023;

Lo studio generale sopra citato, riprendeva le relazioni di compatibilità idraulica del PATI e i contenuti del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Alpi Orientali integrando e approfondendo gli aspetti riguardanti le fragilità idrauliche del territorio grazie a nuovi e approfonditi studi idraulici condotti sui bacini idrologici dei corsi d'acqua minori che asservono la zona di San Zeno e la zona sud occidentale del Comune, come era stato espressamente richiesto dall'ufficio tecnico Comunale in fase di affidamento dello Studio.

Le opere riguardano uno stralcio di parte delle opere ritenute urgenti e indifferibili dal Comune di Colognola ai Colli, relativamente ai lavori di messa in sicurezza idraulica di località San Zeno.

La variante riguarda l'inserimento di un ambito a servizi di interesse comune destinato a bacino di laminazione, in corrispondenza dell'intervento di messa in sicurezza idraulica dell'area posta a est di via C. Battisti, in loc. San Zeno, ovvero la parte urbanizzata di via Ceriani, oggetto di frequenti fenomeni di allagamento da parte del corso d'acqua denominato Prognolo di Illasi: l'opera di mitigazione riguarda la creazione di un bacino a cielo aperto per la laminazione delle piene del Prognolo, a monte dell'area urbana colpita dagli allagamenti dovuti all'erosione del Prognolo che presenta un'alveo di tipo pensile nel tratto compreso tra via Ceriani e via C. Battisti.

Tale intervento dovrà essere completato, nel futuro, con la realizzazione di uno scolmatore di piena in corrispondenza del nuovo bacino di laminazione, che dovrà collettare una parte della portata di piena verso lo Scolmatore Forziello.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA**

Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano urbanistico comunale può essere disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 2 della L.R. 11/2004 e degli artt.9-10-19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con contestuale apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

La presente variante si rende necessaria in quanto le opere previste nel progetto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO IN LOC. S. ZENO DA RISCHIO IDROGEOLOGICO" risultano in difformità rispetto al Piano degli Interventi vigente, pertanto per la realizzazione del bacino di laminazione in Loc. San Zeno si rende necessario definire una zona urbanisticamente compatibile di proprietà privata da assoggettare a servitù di allagamento.

Non essendo infatti previsti nel PI vigente vincoli preordinati all'esproprio, ai fini della realizzazione della citata opera pubblica, necessita adottare una variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19, c.2, del D.P.R. 327/01.

L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

La norma prevede che precedentemente all'adozione della Variante urbanistica, ai sensi della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001, venga avviata la procedura di partecipazione degli interessati mediante notifica dell'avviso di avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo espropriativo.

Infatti secondo l'art. 19 comma 2 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo di un'opera pubblica da parte del Consiglio comunale, se l'opera è di competenza comunale, costituisce di per sé adozione di variante allo strumento urbanistico vigente, allorché l'opera da realizzare non risulti ad esso conforme.

Ai sensi degli art. 9 ss., d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio disposto con il ricorso alla

variante semplificata al piano urbanistico rientra nella competenza del Consiglio comunale, unico organo deputato all'emanazione degli atti di programmazione urbanistica ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 327 del 2001.

Si riporta di seguito l'articolo citato:

*Art. 19. L'approvazione del progetto (L)*

*(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 302 del 2002)*

*1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L) 2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L) 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)".*

A tal fine, come previsto dall'art. 19 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'approvazione del progetto definitivo avverrà contestualmente con l'adozione della variante al piano e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

A seguito dell'adozione in Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., l'iter di variante seguirà le fasi indicate di seguito:

- entro otto giorni dall'adozione, il piano verrà depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale deciderà sulle stesse ed approverà la variante al piano;
- la variante diverrà efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Si richiama l'avviso di avvio di procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi e per gli effetti degli ex artt. 11, 16, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, dell'art. 24 della L.R. 07 novembre 2003 n° 27 e degli artt. 7 e 8 della legge 07 agosto 1990 n° 241 inoltrato alle ditte proprietarie di tutte le aree interessate del progetto definitivo oggetto di variante.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 11/2004, la variante al piano degli interventi viene adottata ed approvata dal Consiglio Comunale. Entro otto giorni dall'adozione, la documentazione di variante è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva la variante. Copia integrale della variante approvata è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.

Le aree oggetto di variante saranno in seguito assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio previsto dall' art. 10 del D.P.R. n. 327/01, al fine di consentire il procedimento espropriativo delle stesse. L'art. 34 "Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio" della L.R. 11/2004 stabilisce che il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché


le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

Si richiama l'art.12 del suddetto D.P.R. n.327/2001 che stabilisce, tra l'altro, che l'approvazione da parte dell'autorità espropriante del progetto definitivoS dell'opera pubblica comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera medesima; VISTA la Legge Regionale 07 novembre 2003, n. 27, ad oggetto "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

### **3. CONTENUTI DELLA VARIANTE**

#### **3.1. LOCALIZZAZIONE**

Il territorio del Comune di Colognola ai Colli si estende su una superficie di circa 20,9 km<sup>2</sup>, si trova all'imbocco della Val d'Illasi. Confina a nord con il Comune di Illasi, a est con i Comuni di Cazzano di Tramigna e Soave, a sud con i Comuni di Belfiore e Caldiero a ovest con il Comune di Lavagna. L'altitudine minima comunale è 23 metri, nella zona confinante con il comune di Caldiero, mentre l'altitudine massima raggiunge i 226 metri, in corrispondenza del capoluogo comunale (loc. Monte). Il territorio di Colognola ai Colli può essere diviso in quattro zone omogenee: la vallata del Progno d'Illasi, l'area collinare, la vallata del Tramigna e la Bassa.




*Confini comunali di Cologno/a ai Colli*

Il territorio comunale è dominato dalla presenza del Torrente Illasi nella parte occidentale mentre nella zona orientale è dominato dalla presenza del Torrente Tramigna. Il primo corso d'acqua si immette nel fiume SAVA emissario del Fiume Adige. Il secondo corso d'acqua lambisce la parte orientale del territorio comunale e si immette, nel comune di San Bonifacio nel Torrente Alpone emissario del Fiume Adige.

I comuni di Colognola ai Colli, Belfiore, Caldiero, e Lavagno, si sono riuniti per attuare il Piano di Assetto Territoriale Intercomunale, PATI: uno strumento urbanistico nel quale sono integrati i sistemi per conseguire una condotta politica - economica atta a soddisfare le necessità attuali e future.

Come riportato nella relazione di compatibilità idraulica del PATI, *"l'impermeabilizzazione del territorio, a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi o industriali, ha messo infatti in evidenza diverse problematiche connesse con lo smaltimento delle acque meteoriche da tali aree. In particolare si possono avere gravi conseguenze sia idraulico-quantitative, sia ambientali-qualitative: dall'insufficienza delle reti di fognatura esistenti e dei corsi d'acqua ricettori, alla necessità di trattare la frazione più inquinata delle acque meteoriche e di ridurre i volumi idrici ed i carichi inquinanti sversati nei corsi d'acqua attraverso gli scaricatori di piena. Queste conseguenze possono essere controllate inserendo nelle reti di collettamento manufatti, che abbiano la funzione di invasare provvisoriamente una parte dei volumi idrici*

derivanti dagli eventi meteorici, per inviarli successivamente alla depurazione o per restituirli alla rete a valle e al ricettore finale, cercando di far sì che la portata proveniente da un nuovo insediamento non sia superiore a quella che proveniva da esso, prima che fosse realizzata l'urbanizzazione".




### 3.2. ELEMENTI DI PROGETTO

Le opere in progetto, riguardano un primo stralcio di parte delle opere ritenute urgenti e indifferibili dal Comune di Colognola ai Colli relativamente alla località San Zeno. In particolare si prevede il rifacimento di parte della fognatura bianca esistente di via Donzellino, posta a ovest di via C. Battisti (SP10) e la realizzazione di una cassa di espansione sulla sinistra idraulica del torrente Prognolo di Illasi nei pressi del confine tra i comuni di Colognola ai Colli e Illasi, con funzione di sghiaimento e invaso temporaneo delle portate di piena del suddetto corso d'acqua.

Il secondo bacino di espansione proposto dallo studio generale risulterebbe a servizio del Prognolo di Illasi e ricadrebbe all'interno del Comune di Colognola ai Colli, subito a valle dello scolmatore di piena proposto all'interno dello studio. La funzione di tale zona di espansione (di ridotta volumetria rispetto alla capacità di invaso che sarebbe necessaria da realizzare a monte del territorio Comunale nel territorio di Illasi) risulta la medesima della precedente, ovvero laminare le portate di piena e al contempo ridurre gli apporti di sedimenti (principalmente ghiaiosi) verso il tratto tombinato posto a monte di via Ceriani in loc. San Zeno. Si rimanda a opere extra comunali la realizzazione di casse di espansione più a nord per la laminazione delle piene del Prognolo di Illasi per una volumetria complessiva compresa tra 40.000 e 50.000 mc.

### 3.3. INDIVIDUAZIONE CATASTALE E PROGETTO ESECUTIVO




#### LEGENDA

- INTERVENTI DI PROGETTO
- - - - - LIMITE FOGLI CATASTALI
- ⊗ MAPPALI INTERESSATI

#### LEGENDA

- CONFINE COMUNALE
- CORSI D'ACQUA PRINCIPALI
- CORSI D'ACQUA CONSORTILI
- CORSI D'ACQUA TOMBINATI
- FOGNATURA ESISTENTE BIANCA / MISTA
- ☁ AREE A DEFLUSSO IDRAULICO DIFFICILTOSO
- OPERE DI PROGETTO 1° STRALCIO
- - - - - OPERE DI PROGETTO STRALCI FUTURI

Estratto catastale planimetria degli interventi sul Prognolo di Illasi




Viene inserito in variante il progetto relativo a una parte delle opere previste con l'intervento n°2b dello studio generale ovvero la realizzazione di una cassa di espansione a servizio del corso d'acqua Prognolo di Illasi.

Con il presente progetto si realizzerà una cassa di espansione di circa 6000 mc sita all'interno dei confini del territorio Comunale, su terreni privati.

L'ubicazione della cassa di espansione è determinata dalla presenza di due arginature naturali costituite dall'argine del Prognolo di Illasi e una capezzagna ad uso agricolo.


Data l'estensione della vasca di espansione e la forte pendenza del piano campagna esistente in direzione Nord-Sud, al fine di massimizzarne il volume utile, si prevede l'escavazione del piano campagna attuale, l'innalzamento e il rafforzamento sia del corpo arginale in sinistra idraulica del Prognolo di Illasi che del rilevato stradale della capezzagna esistente, la divisione della vasca di espansione in 3 comparti distinti mediante la realizzazione di 2 argini trasversali e la realizzazione di un rilevato arginale lato sud. Tali comparti saranno comunicanti tra loro mediante la realizzazione di manufatti di sfioro.



### 3.4. ELEMENTI DI VARIANTE URBANISTICA

La proposta variante parziale al Piano degli Interventi, che risulta essere conforme agli aspetti prescrittivi contenuti nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) vigente, è definita ai sensi dell'art. 18 della LRV n° 11/2004 e dell'art. 19 del DPR 327/2001 e prevede lo stralcio parziale della zona agricola denominata E2A vigenti, e l'inserimento, nell'area che verrà occupata dal bacino, di una zona a servizio pubblico denominata "Bacino di Laminazione".

Si riporta estratto del PI vigente;



Il bacino di laminazione sarà a servizio del Prognolo di Illasi, e viene localizzato a valle dello scolmatore di piena proposto con il presente studio. La funzione di tale zona di espansione sarà la laminazione delle portate di piena e al contempo la riduzione degli apporti di sedimenti (principalmente ghiaiosi) verso il tratto tombinato posto a monte di via Ceriani in loc. San Zeno.

### 4. COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON I PIANI URBANISTICI COMUNALI

Le aree oggetto di intervento non risultano gravate da vincoli che pregiudicano l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza previste ne' hanno caratteristiche morfologiche particolarmente pregevoli al punto da rendere non realizzabili le opere di progetto. Per gli interventi che ricadono in fascia di vincolo paesaggistica ex D.Lgs 42/04 e nelle fasce di competenza del Consorzio di Bonifica verranno richiesti il rilascio dell'autorizzazione/pareri in fase di progettazione esecutiva degli interventi una volta definito in modo dettagliato le caratteristiche degli stessi.

#### 4.1. VERIFICA COERENZA CON IL PATI

---

TAV. 1 – CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE




TAVOLA 2 - CARTA DELLE INVARIANTI







TAVOLA 3 - CARTA DELLE FRAGILITÀ




 AREA IDONEA

#### TAVOLA 4 - CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ



#### 4.2. VERIFICA COERENZA CON IL PTCP

#### TAV. 1 – CARTA DEI VINCOLI



-  Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
-  Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

#### TAV. 2 – CARTA DELLE INVARIANTI



-  Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 24 - 40 - 41)



## 5. VERIFICA DEL CONSUMO DI SUOLO

**Si riporta estratto della LRV n° 14/2017 – DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO”**

### **Art. 12 - Disposizioni finali.**

1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (2):

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- b) gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
- e) gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono consentite eventuali varianti allo strumento urbanistico comunale.

2 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli interventi commerciali che restano disciplinati dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, e dai relativi regolamento e provvedimenti attuativi, ove rechino una disciplina più restrittiva. (3)

### **Art. 13 - Disposizioni transitorie.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (4):

- a) non è consentito consumo di suolo;
  - b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.
2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.
3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).
4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:
- a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;
  - b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.
5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:
- a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 . Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.

7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .

12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Valutazione:**

La presente variante pertanto risponde a quanto previsto dall'art. 12 – Disposizioni finali, lettera c), risultando di fatto l'inserimento di un'opera pubblica

#### **6. NECESSITA' PROCEDURA VAS**

Ai sensi del Parere Motivato n° 259 del 14 Ottobre 2021 individua tra le categorie di esclusione dalla Verifica di Sostenibilità Ambientale la seguente fattispecie:

- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, ivi comprese le varianti adottate ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Dall'applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 discende l'esclusione del progetto dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'articolo 6, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante.



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 259 del 14 ottobre 2021**

**OGGETTO: Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale – Indirizzi operativi.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- i processi pianificatori che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale devono essere accompagnati dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della Direttiva 2001/42/CE;
- ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 2019, ha introdotto una scheda di supporto per la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del Piano o del Programma, demandandone la puntuale definizione alla Giunta regionale;
- la succitata scheda di "Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (V.F.S.A.)" è stata definita nelle caratteristiche e nei contenuti dalla Giunta regionale del Veneto con deliberazione n. 61 del 21 gennaio 2020;
- la Commissione Regionale per la VAS è la sola Autorità legittimata ad esprimersi sulla sostenibilità ambientale di Piani e Programmi o loro varianti e la sola Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la Regione del Veneto;

**VISTE**

- la Direttiva CE 2001/42/CE del 27.06.01;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e in particolare l'art. 4, commi 4 bis e 4 ter, introdotti proprio dall'art. 2 della L.R. n. 29 del 25 luglio 2019;
- la Legge Regionale n. 29 del 25 luglio 2019 ed in particolare l'art. 2;
- la Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziativa a sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 21 gennaio 2020;

**RITENUTO**

- di fornire alle Autorità procedenti o ai proponenti, anche a seguito dell'esperienza maturata nella prima fase di applicazione della nuova procedura di "Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale", alcuni indirizzi operativi basati sull'osservazione dei contenuti delle istanze sino ad oggi esaminate, nonché sulla statistica dei relativi esiti istruttori;

**UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VIncA**

- di proporre, sulla scorta dell'articolata esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS, che ha esaminato, alla data del 30/09/2021, complessivamente n. 379 istanze di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale, alcune specifiche categorie / sottocategorie di esclusione dalla procedura VFSA, in quanto trattasi, appunto, di fattispecie per le quali non si ravvisano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
EVIDENZIANDO CHE**

- l'incompleta o imprecisa compilazione della "Scheda V.F.S.A." implica l'impossibilità di istruire e quindi valutare i contenuti nella stessa proposti e, conseguentemente, anche l'impossibilità di espressione con parere motivato entro i 45 giorni previsti dalla Legge, decorrenti dalla data di ultima acquisizione della documentazione completa agli atti dell'autorità competente;

**DEMANDA**

ai propri uffici di supporto, la restituzione all'autorità procedente o al proponente dell'istanza presentata, qualora sia riscontata l'impossibilità di valutare i contenuti della "Scheda V.F.S.A." a causa dell'incompleta, incongruente o imprecisa compilazione della stessa, nonché nel caso di manomissioni o alterazione dei contenuti definiti nella medesima Scheda

**E**

**INDIVIDUA LE SEGUENTI CATEGORIE DI ESCLUSIONE:**

- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'adeguamento a norme e/o piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di adeguamento normativo al Regolamento Edilizio Comunale (REC) ai sensi dell'art. 48-ter della LR 11/2004, le varianti finalizzate all'istituzione del Registro per la gestione dei Crediti Edilizi (RECRED), ai sensi dell'art. 17, lett. e), della LR 11/2004, le varianti di adeguamento alla LR 14/2017, le varianti di recepimento al disciplinare UNESCO per le Colline del Prosecco, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della LR 21/2019.  
Resta inteso che eventuali proposte di variante normative, che comportino modifiche significative al PAT/PATI o al PI, sono sottoposte a procedura di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale ai sensi della L.R. 29/2019, salva e impregiudicata la possibilità della commissione di disporre, come esito della stessa, la Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Varianti al PAT/PATI o al PI conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, ivi comprese le varianti adottate ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

- Varianti al PAT/PATI o al PI previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";
- Varianti al PAT/PATI o al PI riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti.

Resta inteso che a tutte le ipotesi di trasformazione continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR n. 357/1997 e della DGR n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali,  
Supporto Giuridico e Contenzioso)  
Dott. Luigi Maria

Il componente della  
Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Ambiente  
e Transizione Ecologica)  
Dott. Paolo Giandon

Il componente della  
Commissione Regionale VAS  
(Direttore della  
Direzione Pianificazione Territoriale)  
Arch. Salvina Sist

## **7. APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO**

L'adozione della variante costituirà, come disposto dal D.P.R. 327/2001, apposizione del Vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

In caso di apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio per opere non già individuate negli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.P.R. 327/2001: *“Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”.*

Gli artt. 9 e 10 del DPR 327 del 2001 precisano quali sono gli atti attraverso i quali può essere disposto il vincolo pre-espropriativo, individuati nella approvazione di uno strumento urbanistico generale o sua variante (che preveda la realizzazione dell'opera pubblica), ovvero mediante conferenza di servizi, accordo di programma o altra intesa che comporti la variante al piano urbanistico.

Si da atto pertanto che l'approvazione della variante comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01.

Il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni decorrenti dall'efficacia dell'atto di approvazione della variante.

## **8. GLI ELABORATI DELLA VARIANTE URBANISTICA**

La variante urbanistica si compone degli elaborati di seguito elencati:

- REL.PRO. - Relazione Programmatica
- Elaborato PI vigente e proposta di variante
- Asseverazione di non necessità della valutazione di compatibilità idraulica;
- Attestazione sismica
- DICH.NO\_VINCA - Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza
- Banca dati alfanumerica classe b0501041\_OpSerP.


Per quanto riguarda il Quadro conoscitivo, si specifica che la Variante non effettua un adeguamento dello stesso alle codifiche regionali, bensì, vista la modifica minimale, aggiorna la classe b0501041\_OpSerP. Approvata con il PI, adeguando le geometrie alla nuova perimetrazione.


## **9. CONFORMITA' CON IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE**

L'adeguamento delle opere di smaltimento delle acque meteoriche oggetto della presente variante urbanistica è previsto nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023.

Le previsioni urbanistiche indicate nella presente variante al Piano degli Interventi dovranno rapportarsi al Programma triennale delle opere pubbliche e al Bilancio annuale ai fini della coerenza di cui all'art. 17 c.1. della LRV n° 11/2004 che prevede che *“il Piano degli Interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali...(...)”*

## 10. ELABORAZIONI PROGETTUALI: STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO





Zona F - Bacino di laminazione